

» **Questione comunque controversa**

13-1-2010

**L'airbag non si apre: la casa automobilistica deve risarcire la vittima**

*L'onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di avere subito un danno causalmente connesso con l'uso del prodotto. Ove, pertanto, sia provato il collegamento causale tra le lesioni subite dalla vittima e l'omesso funzionamento dell'airbag la casa costruttrice risponderà dei danni subiti.*

di Crisitina Mantelli

E' con la Dir. 85/374/CEE che la materia è stata profondamente innovata poiché è stato introdotto il criterio della responsabilità oggettiva del produttore per i danni causati da prodotti difettosi; responsabilità che prescinde dalla colpa e che richiede il solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso.

Nella decisione in commento con una laconica motivazione, la Corte di Cassazione, confermando la duplice sentenza di condanna della Opel al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un decesso avvenuto per mancata apertura nel corso di un incidente dell'airbag ed abbracciando l'indirizzo predominante della products liability, ha focalizzato l'aspetto centrale del dibattito giuridico ossia il nesso tra la nozione normativa di prodotto difettoso e l'onere probatorio del difetto a carico del danneggiato.

Infatti, facendo riferimento al concetto generale di difettosità di un prodotto, così come definito dall'art. 5 del D.P.R. n. 224/1988 della normativa speciale (ora art. 117 codice del consumo) -secondo cui un prodotto è difettoso ogni qualvolta non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato-, la Suprema Corte ha il pregio di aver riaffermato il principio secondo cui onere del danneggiato è semplicemente quello di dimostrare il nesso causale tra il danno e l'omesso funzionamento dell'airbag.

Senza cioè richiedere che il danneggiato si imbatte all'uopo in prove dirette, poiché, fra l'altro, come ha osservato F. Di Giovanni (in *La responsabilità per danno da prodotto difettoso*, Milano, 1990, 128-129) egli potrebbe unicamente "provare quei fatti materiali, storicamente accertabili, che autorizzino il giudizio di difettosità del prodotto..., frutto non di una evidenza probatoria ma di una valutazione".

Sull'argomento della responsabilità da prodotti difettosi la dottrina si è ampiamente occupata mentre non così tanti sono i casi pervenuti all'attenzione dei giudicanti (cfr. Trib. Monza, 18.10.2007 n. 2973; Trib. Roma 12.01.2007; Trib. La Spezia, 25.10.2005; Trib. Vercelli, 7 aprile 2003; Trib. Torino, ord. 17.5.2002; App. Torino n. 414 del 2005; Cass. n. 6007 del 2007, Cass. n. 20985 del 2007; Cass. n. 12750 del 2005; Cass. n. 4662 del 2005; C.G.C.E. 29 maggio 2007 C-300; Corte Giustizia C.E. 9 febbraio 2006 C-127/04), elemento quest'ultimo che ci induce a ritenere come, forse, nonostante i numerosi passi avanti nella tutela del consumatore, sussistono ancora resistenze nell'applicazione pratica della disciplina.

Cenni comparatistici Sul concetto di onere della prova in tema di prodotti difettosi (ora art. 120 codice del consumo), molteplici e contrapposte sono le sentenze dei giudici di altri paesi europei. In alcuni casi i magistrati hanno stabilito che sia sufficiente che l'attore dimostri semplicemente il mancato funzionamento del prodotto e che tale mancato funzionamento abbia provocato il danno senza dover provare la causa precisa dell'incidente per dimostrare che il prodotto fosse difettoso (cfr. Tribunale della Contea di Aix en Provence in Francia, 2.10.2001, Dalloz 2001, in IR, 3092 ed anche Riboux versus S.A. Schweppes Belgium, Civ. Namur, 21.11.1996, in J.L.M.B., 1997, 104). Oppure sempre in Belgio per dimostrare la difettosità di un prodotto la Corte ha considerato la semplice nozione di sicurezza generale che ci si può aspettare legittimamente da un prodotto (cfr. Corte distrettuale di Amsterdam, Sholtenversus Sanquin of Blood Supply, 3.2.1999, Nederlandse Jurisprudentie, 8NJ, 1999, 621).

Al contrario, i tribunali del Regno Unito non hanno ritenuto responsabile il produttore perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la natura del difetto asserito, non ritenendo sufficiente la dimostrazione che il prodotto si fosse rotto (in una causa che coinvolgeva un profilattico che si era rotto durante l'uso -> Richardson versus LRC Prodct Ltd, in Lloyd's Rep. Med., 280 ed anche in un'altra causa che riguardava la rottura di un impianto di gel silconico al seno) (in Lovells, febbraio 2003, Studio della Commissione Europea sul Libro Verde per la responsabilità per danno da prodotti

difettosi).

A livello europeo, le questioni attinenti all'onere della prova restano pertanto controverse.

E' chiaro che nonostante l'ottimismo che trapela nei testi comunitari, il raggiungimento dell'equilibrio tra gli interessi economici contrapposti: dei consumatori e degli imprenditori è tutt'altro che semplice.

Infatti, da un lato, i rappresentanti dei consumatori sostengono che l'onere di dover dimostrare il difetto e/o il nesso di causalità nelle richieste di risarcimento danni per prodotti difettosi sia ingiustamente gravoso per i consumatori.

Preoccupazione più che giustificata dalle difficoltà riscontrate nel dimostrare la fondatezza delle richieste di risarcimento, e ciò a causa della mancanza dei mezzi giuridici o di altra natura necessari per un'istruzione adeguata del caso o a causa dell'impossibilità di accedere a informazioni indispensabili.

Problemi questi che si rivelano particolarmente gravi nel caso di prodotti altamente tecnici o di presunti danni di natura complessa. D'altro, i produttori temono che un qualsiasi allentamento delle norme relative all'onere della prova possa avere l'effetto di incoraggiare "false richieste di risarcimento".

Ebbene se si pensa poi che i dispositivi di sicurezza come gli airbag (SRS - Supplemental Restraint System), a differenza di altri importanti componenti del veicolo, non rispettano nessuna precisa Direttiva Europea che stabilisca per tutti i costruttori specifiche standardizzate, ben si comprende come sia più che mai necessario che la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, fornisca univoci strumenti affinché si riesca a garantire, nelle aule giudiziarie, un'effettiva tutela a favore dei danneggiati.

*Cass. Civ., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 14*

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.